

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BENEDETTI, LORENZI, GIRAUDO, DARDANELLI,
BARACCO, TRABUCCHI e SIBILLE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1959

Costituzione di un « Istituto per le giornate mediche internazionali »

ONOREVOLI SENATORI. — Le esperienze ricavate dalle passate edizioni delle Giornate Mediche Internazionali — iniziate a Verona nel 1949 e proseguite negli anni successivi fino alla edizione più recente svoltasi a Torino nel 1957 — hanno maturato la ferma convinzione in quanti si interessano dei problemi della scienza medica che tali incontri, ad alto livello scientifico tra studiosi e professionisti dei vari paesi europei ed extraeuropei, che hanno lo scopo di aggiornare la classe medica sui progressi compiuti dalla scienza, svolgono una particolare ed importante funzione di cui non può disinteressarsi la sfera pubblica.

Tale funzione, che investe sempre più larghe zone di professionisti, non può essere esercitata dai congressi medici, nazionali od internazionali, promossi ed organizzati da istituzioni scientifiche, dei quali sono riconosciuti la importanza e l'interesse, ma la cui funzione è forzatamente limitata, sia per gli argomenti trattati sia per le persone alle quali si rivolgono, rappresentate spesso da un numero ristretto di specialisti.

Tale funzione non possono neppure esercitare i convegni che si svolgono ad iniziativa di organismi tecnico-industriali, i cui fini sono ovviamente di natura diversa.

Le Giornate Mediche Internazionali si propongono essenzialmente lo scopo di aggiornare la classe medica, agendo sulla più larga massa possibile di professionisti, attraverso un lavoro regolare e continuo di penetrazione svolto soprattutto mediante incontri e contatti frequenti tra medici e studiosi altamente qualificati sugli aspetti sia scientifici che pratici di singoli problemi.

In considerazione di quanto sopra e nell'intento di dare alle Giornate Mediche Internazionali una disciplina ed un assetto più organico che le rendano più idonee sia ad assolvere i compiti che si propongono sia a svolgere una funzione regolatrice dello svolgimento dei congressi medici, presentiamo alla vostra attenzione e alla vostra approvazione, Onorevoli Colleghi, il seguente disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito, con sede a Roma l'Istituto per le giornate mediche internazionali.

Art. 2.

Scopo dell'Istituto è quello di promuovere e coordinare la conoscenza, specie da parte dei medici liberi professionisti, delle recenti acquisizioni nel campo della scienza e della pratica medica.

Art. 3.

Per il raggiungimento di tale scopo l'Istituto:

a) presiede alla organizzazione biennale, alternativamente a Torino e a Verona, delle Giornate mediche internazionali;

b) cura la stampa degli atti delle Giornate e di pubblicazioni dirette alla preparazione e all'aggiornamento dei medici;

c) promuove le iniziative ritenute utili a rendere i medici partecipi delle attività svolte dagli Istituti di ricerca scientifica;

d) favorisce gli incontri ed i rapporti tra i medici italiani e tra questi e quelli degli altri Paesi anche allo scopo di mettere a profitto comune l'esperienza fatta in particolari settori ed i risultati delle ricerche scientifiche e delle sperimentazioni pratiche.

Art. 4.

L'Istituto svolge la propria attività sotto l'alta sorveglianza del Ministero della sanità ed opera in stretta collaborazione con gli Istituti universitari e scientifici e con gli Ordini e le Associazioni nazionali professionali.

Art. 5.

Organi dell'Istituto sono:

a) il Presidente, nominato dal Ministro della sanità su una terna proposta dalla Uni-

versità degli studi di Torino e dagli Istituti ospitalieri di Verona.

Il Presidente rappresenta l'Istituto ed è autorizzato a stare in giudizio;

b) il Consiglio, composto dal Presidente e da:

due consiglieri nominati dal Consiglio della Facoltà medica dalla Università di Torino, dei quali uno funge da vice presidente quando il Presidente è nominato sulla terna proposta dagli Istituti ospitalieri di Verona;

due consiglieri nominati dagli Istituti ospitalieri di Verona, dei quali uno funge da vice presidente quando il Presidente è nominato sulla terna proposta dall'Università di Torino;

un consigliere nominato dal Ministero della sanità;

un consigliere nominato dal Ministero della pubblica istruzione e

un consigliere nominato dal Ministero del tesoro, provvede a tutto quanto è necessario per la realizzazione degli scopi perseguiti dall'Istituto;

c) il Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri, ciascuno nominato rispettivamente dai Ministeri del tesoro, della pubblica istruzione e della sanità;

d) il Segretario generale nominato dal Consiglio.

Art. 6.

Tutte le cariche hanno la durata di quattro anni e possono essere rinnovate.

Art. 7.

L'Istituto si vale dell'opera di personale proprio per lo svolgimento delle attività inerenti ai compiti dell'istituto.

Art. 8.

L'Istituto coordinerà altresì l'opera dei comitati organizzativi e scientifici che si costituiranno di volta in volta, alternativamente a Torino e a Verona, in occasione delle Giornate mediche internazionali.

Art. 9.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

- a) da un contributo annuo dell'Università di Torino;
- b) da un contributo annuo degli Istituti ospitalieri di Verona;
- c) da un contributo annuo del comune di Torino;
- d) da un contributo annuo del comune di Verona;
- e) dai contributi speciali che verranno reperiti per la organizzazione delle Giornate;
- f) da un contributo annuo dello Stato;
- g) da ogni altra contribuzione volontaria di enti od istituzioni.

Art. 10.

Il bilancio preventivo e consuntivo dell'Istituto deve essere deliberato dal Consiglio e approvato dal Ministero della sanità.

Art. 11.

Con il bilancio preventivo dovrà essere presentata una relazione con la dimostrazione

dell'opera svolta nel campo scientifico nell'esercizio precedente e con i programmi da attuare nell'esercizio successivo.

I programmi dovranno contenere la indicazione delle singole materie sulle quali l'Istituto intende svolgere la propria attività.

Art. 12.

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità verrà annualmente stabilito l'ammontare del contributo dello Stato.

Per l'esercizio 1960-61 tale contributo è fissato in lire 30.000.000.

Art. 13.

L'esercizio corrisponde all'anno solare.

Art. 14.

Lo scioglimento dell'Istituto potrà avvenire per decisione unanime del Consiglio o, qualora sussistano gravi motivi, per decreto del Ministro della sanità.